



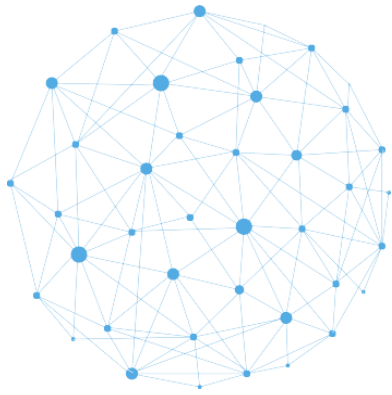
*Il nuovo sistema sanzionatorio e gli strumenti
aziendali di prevenzione del rischio di
incorrere in sanzioni*

Marzo 2026



Contenuti della sessione

- Il nuovo sistema sanzionatorio per le imprese del settore della gestione dei rifiuti;
- Le novità nella parte IV TUA in particolare su abbandono, gestione illecita e registri c/s;
- La trasformazione da contravvenzioni a delitti: nuove pene e sanzioni accessorie;
- Nuovi strumenti e poteri di indagine;
- Le responsabilità dirette di responsabili tecnici, direttori di impianti, amministratori e titolari;
- Strumenti pratici di compliance ambientale, delega di funzioni e aggiornamento dei Modelli 231 per dimostrare la correttezza dell'operato;
- Casi pratici.



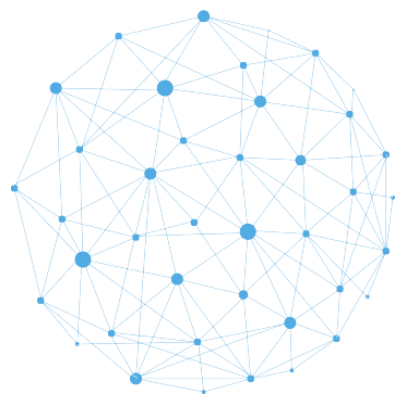
D.L. 116 DEL 2025 Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi

In vigore dal 09 agosto 2025 convertito con L. 147 del 2025 in vigore dall'8 ottobre 2025

Preambolo

«Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare il contrasto delle attività illecite in materia di rifiuti, che interessano l'intero territorio nazionale, con particolare riferimento alle aree della c.d. «Terra dei fuochi»

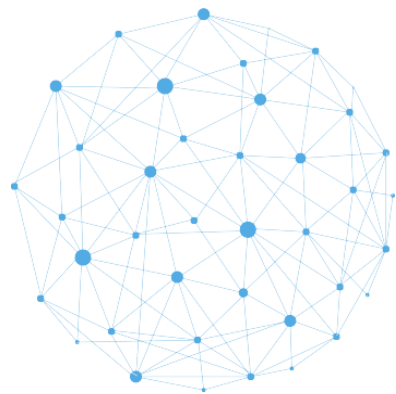
«Vista l'esigenza di dare esecuzione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) del 30 gennaio 2025»



LA SENTENZA DELLA CEDU del 30 GENNAIO 2025

La Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto all'unanimità la **responsabilità dell'Italia per l'inerzia nel contrasto al grave inquinamento verificatosi nella cd. Terra dei fuochi** a causa di roghi tossici e discariche abusive, ordinando al nostro Paese di introdurre: *“senza indugio e, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, entro due anni dalla data in cui la presente sentenza diventerà definitiva, misure generali in grado di fronteggiare, in modo adeguato, il fenomeno dell'inquinamento in questione, in conformità alle raccomandazioni”*.

*«Senza intraprendere una valutazione in astratto di tale quadro, la Corte ritiene che, come descritto sopra, e sullo sfondo delle preoccupazioni espresse dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta, emergono dubbi sull'efficacia del quadro giuridico dato nella prevenzione dei reati ambientali, compresi quelli derivanti dalla condotta oggetto del presente caso, almeno fino all'emanazione della Legge n. 68 nel 2015. Inoltre, fino al 2015, la risposta legislativa sembra essere stata **non solo poco convincente in termini di efficacia, ma anche lenta e frammentaria, con la creazione di singoli reati gravi nel corso del tempo, ma senza alcun tentativo di rivisitare in modo organico le carenze del sistema penale** individuate dalle stesse Commissioni del Parlamento italiano.»*.



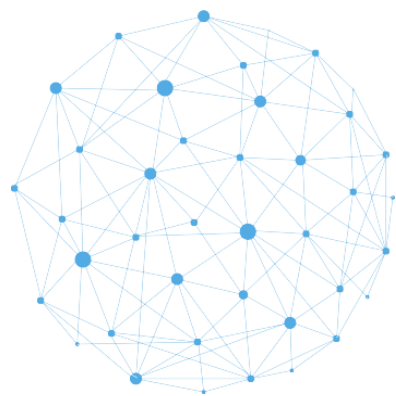
LE NOVITA' INTRODOTTE DAL D.L. 116 DEL 2025



- ✓ nuovi reati ambientali (es. abbandono di rifiuti in casi particolari);
- ✓ aumento significativo delle sanzioni penali per tutti i reati ambientali;
- ✓ trasformazione degli illeciti ambientali da contravvenzioni in delitti;
- ✓ aumento dei casi di confisca obbligatoria del mezzo di trasporto
- ✓ sanzione accessoria della sospensione della patente per illeciti penali e amministrativi;
- ✓ sanzione accessoria sospensione albo autotrasportatori conto terzi;
- ✓ sanzione accessoria sospensione Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- ✓ sanzioni 231 più gravi a carico delle società e nuove fattispecie di reato presupposto.

Il passaggio da contravvenzioni a delitti, esclude l'applicazione:

- 1) dell' **oblazione** (artt.162 e 162-bis del Codice Penale);
- 2) della **procedura della parte VI bis** del D.L.vo 152/2006, né quella della **tenuità del fatto** che avrebbero prodotto – fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge – l'estinzione del reato.



LE MODIFICHE AL D.lgs. 152/2006



ARTICOLI MODIFICATI O INTRODOTTI

ART. 255 – ABBANDONO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI

ART. 255 BIS - ABBANDONO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN CASI PARTICOLARI

ART. 255 TER -ABBANDONO DEI RIFIUTI PERICOLOSI

ART. 256 – ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI NON AUTORIZZATA

ART. 256 BIS – COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI

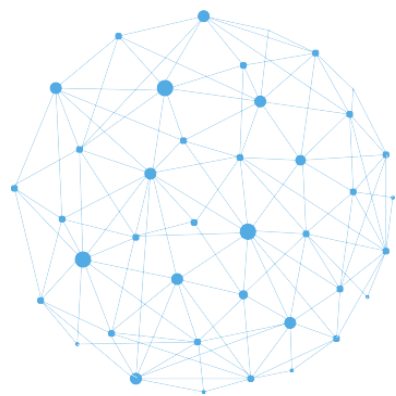
ART. 258 - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI

ART. 259 SPEDIZIONE ILLEGALE DI RIFIUTI

ART 259 BIS - AGGRAVANTE DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA

259 TER - DELITTI COLPOSI IN MATERIA DI RIFIUTI

ART. 212 - ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALE



ART. 255 ABBANDONO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI

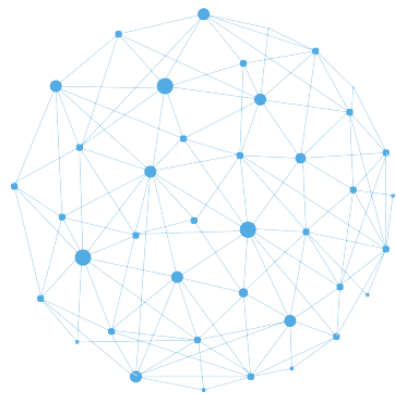


abbandono o deposito di
rifiuti ovvero immissione
nelle acque superficiali o
sotterranee



Questa previsione sostituisce la precedente norma contenuta nell'articolo 256, comma 2, che viene contestualmente abrogata.

- l'ammenda passa da 1.000-10.000 euro a **1.500-18.000 euro**
- viene introdotta la sospensione della patente da 4 a 6 mesi per abbandono/deposito con veicoli a motore.
- viene introdotto per i titolari di imprese e responsabili di enti che abbandonano/depositano rifiuti non pericolosi o li immettono in acque con la pena (alternativa oblazionata) dell' arresto da 6 mesi a 2 anni o ammenda da 3.000 a 27.000 euro. Prima era prevista l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro.
- viene introdotta una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 3.000 euro per chi, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade con sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese se la violazione avviene con un veicolo a motore
- viene sostituita aggiornando la sanzione amministrativa per rifiuti di piccolissime dimensioni, per l'abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni, come mozziconi di sigaretta, scontrini, fazzoletti o gomme da masticare. con accertamento tramite videosorveglianza.

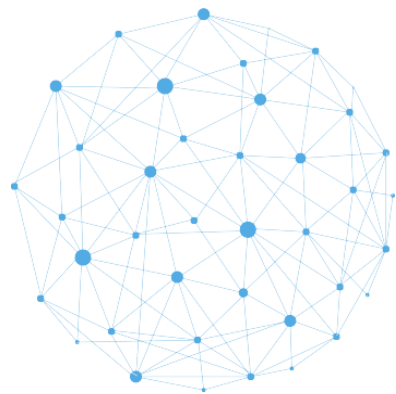


ART. 255 – BIS ABBANDONO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN CASI PARTICOLARI



Abbandono dei rifiuti
Non pericolosi ➡

- viene introdotto un **nuovo delitto** per l'abbandono di rifiuti non pericolosi se causa pericolo per la vita/incolumità delle persone o per l'ambiente, o è commesso in siti contaminati
- che punisce
 - chiunque con la reclusione da 6 mesi a 5 anni '
 - I titolari di impresa/responsabili di enti da 9 mesi a 5 anni e 6 mesi
- prevista la sospensione della patente del conducente in caso di utilizzo dei veicoli a motore



ART. 255 – TER ABBANDONO DEI RIFIUTI PERICOLOSI



Abbandono dei rifiuti
pericolosi e deposito
temporaneo irregolare



Delitto di abbandono di rifiuti pericolosi si prevede:

- reclusione da 1 a 5 anni per le persone fisiche da 1 anno a 5 anni e 6 mesi per titolari di imprese/responsabili di enti (l'art. 256 comma 2 prevedeva arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro)
- per l'abbandono di rifiuti pericolosi che causa pericolo per la vita/incolumità delle persone o per l'ambiente, o è commesso in siti contaminati
 - reclusione da 1 a 6 anni per le persone fisiche
 - reclusione da 2 anni a 6 anni e 6 mesi per titolari di imprese/responsabili di enti



ART 256, 1 COMMA, GESTIONE NON AUTORIZZATA DI RIFIUTI

chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione

PRE-RIFORMA -CONTRAVVENZIONE

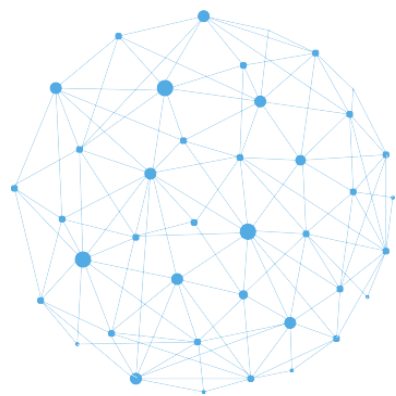
- punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi
- la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi

CONTRAVVENZIONE PER I NON PERICOLOSI

Punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro

DELITTO PER I PERICOLOSI - da 1 a 5 anni per rifiuti pericolosi

- pene della reclusione da 1 a 5 anni o da 2 a 6 anni e 6 mesi per rifiuti pericolosi quando sussistono pericoli per la vita, l'incolumità o l'ambiente, o se commesso in siti contaminati;
- sospensione della patente da 3 a 9 mesi e confisca del mezzo utilizzato

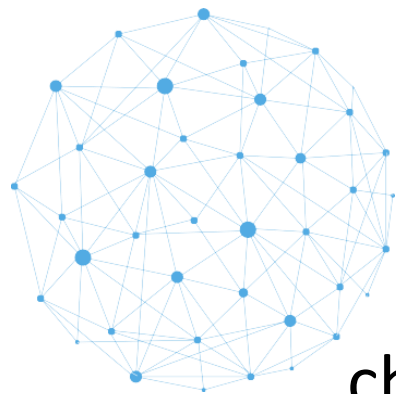


GESTIONE NON AUTORIZZATA DI RIFIUTI : a quali condotte si applica?

- ✓ Qualifica non corretta di bene da riutilizzare/sottoprodotto/rifiuto
- ✓ Superamento dei limiti quantitativi/temporali del deposito temporaneo
- ✓ Errori nella classificazione dei rifiuti (che può determinare o un deposito
- ✓ Temporaneo irregolare o una gestione non autorizzata)
- ✓ Miscelazione/confusione nel posizionamento dei rifiuti
- ✓ Errata ricognizione/valutazione delle attività di manutenzione

Nel testo originario il legislatore aveva previsto la trasformazione in delitto di tutte le ipotesi di gestione non autorizzata di rifiuti. Con la legge di conversione, iè stata operata una distinzione: la gestione non autorizzata di rifiuti **non pericolosi torna ad essere una contravvenzione**, mentre la gestione non autorizzata di rifiuti **pericolosi** rimane qualificata come **delitto**, punita con la reclusione da 1 a 5 anni.

Su questo punto sono due le riflessioni: la prima è relativa alla sempre più fondamentale importanza della corretta classificazione dei rifiuti , la seconda fa invece riferimento a tutte le ipotesi di responsabilità *"responsabilità condivisa" e della vicendevole cooperazione per la corretta gestione dei rifiuti, sancito dal combinato disposto degli artt. 178 e 188 D.L.vo 152/2006, che grava su tutti i soggetti coinvolti a qualunque titolo nel ciclo della gestione dei rifiuti (Cass. Pen. Sez. III, n. 20734 del 27 maggio 2022).*



ART 256, 3 COMMA, DISCARICA ABUSIVA



chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata . La discarica abusiva consiste nel creare o gestire un sito in cui i rifiuti sono accumulati stabilmente, sistematicamente e senza autorizzazione.

PRE- RIFORMA CONTRAVVENZIONE

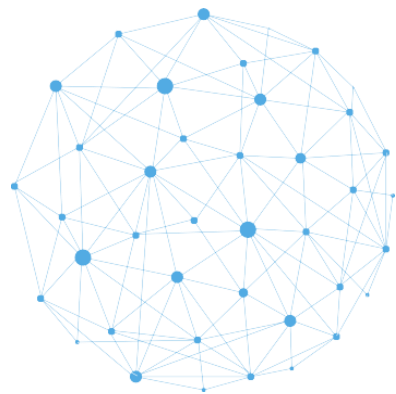
pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemila duecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

DELITTO

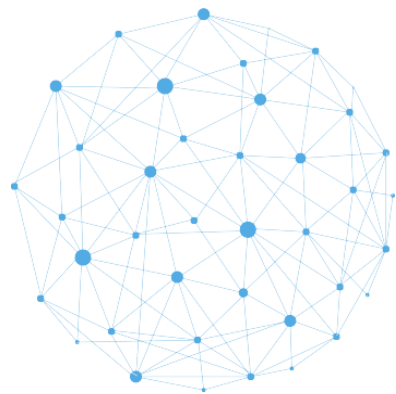
pene della reclusione da 1 a 5 anni (fino a 5 anni e 6 mesi per rifiuti pericolosi)

con aggravanti (fino a 6 o 7 anni) in presenza di pericoli per la vita/incolumità/ambiente o se commesso in siti contaminati



DISCARICA ABUSIVA : a quali condotte si applica?

- ✓ Accumulo sistematico di rifiuti in un'area senza autorizzazione
- ✓ Aumento progressivo dei volumi nel tempo
- ✓ Ricezione di più carichi da trasportatori vari
- ✓ Stoccaggio stabile in aree non autorizzate dell'impianto
- ✓ Trasformazione di un magazzino o terreno in deposito permanente
- ✓ Attività "in forma imprenditoriale" anche minima (pagamento per scaricare, ripetizione di conferimenti, organizzazione)
- ✓ Mantenimento del deposito per lungo periodo senza smaltimento
- ✓ Qualifica non corretta di bene da riutilizzare/sottoprodotto/rifiuti
- ✓ Violazione di qualsiasi prescrizione di impianto RP



ART 256, 4 COMMA, INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI RIFIUTI NON PERICOLOSI



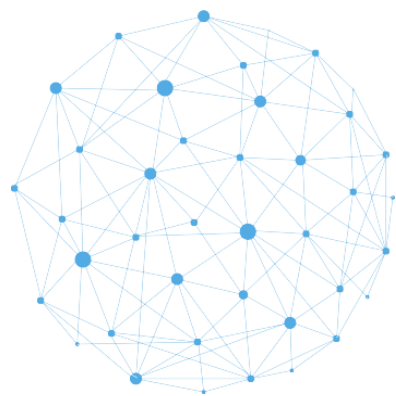
inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni

PRE- RIFORMA CONTRAVVENZIONE

metà delle sanzioni del primo comma

CONTRAVVENZIONE

ammenda da euro 6.000 a euro 52.000 o dell'arresto da 1 fino a tre anni sempre che il fatto **riguardi rifiuti non pericolosi** e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b).



ART 258, 2 COMMA, IRREGOLARE TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

PRE- RIFORMA

sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro

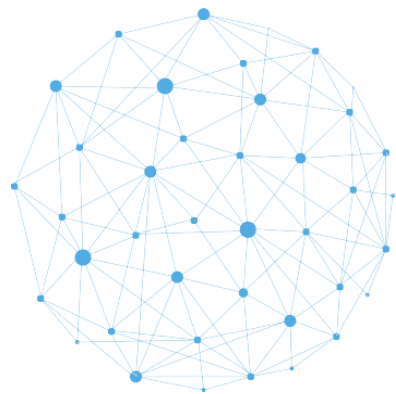
CONTRAVVENZIONE

sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 20.000 euro –

Al comma 2 – bis viene introdotta la sanzione accessoria della **sospensione della patente** da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi

sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.

IL Ministero dell'Interno, attraverso il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, ha emanato la circolare n.300/STRAD/1/0000036559.U/2025 del 10/12/2025 in cui fornisce chiarimenti in merito alle principali modifiche introdotte dall'art.1 della legge di conversione del decreto-legge 8 agosto 2025 n.116



ART 258, 4 COMMA, TRASPORTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI SENZA FIR

PRE-RIFORMA

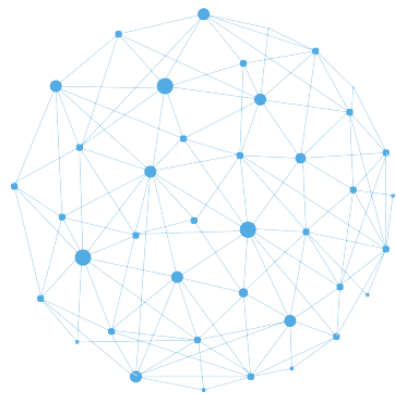
Pena dell'art. 483 del cp - reclusione fino a due anni

DELITTO

reclusione da uno a tre anni fatta salva l'applicazione del comma 5 (misura attenuata della sanzione)

Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la **confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato**, salvo che appartenga a persona estranea al reato

Il comma 4 si applica chi **trasporta rifiuti pericolosi senza formulario**, la stessa pena si applica a chi predispone certificati di analisi falsi o li utilizza durante il trasporto. In questi casi, alla condanna o al patteggiamento consegue la confisca del mezzo utilizzato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.



ART. 212 comma 19-ter TRASPORTO RIFIUTI

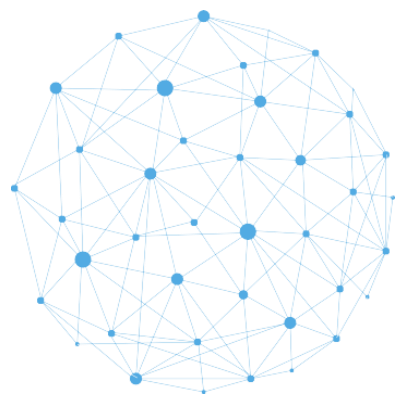


Illecito di autotrasportatori tenuti e non iscritti all'Albo Gestori Ambientali

Al fine di disincentivare condotte illecite da parte di imprese di **autotrasporto di cose per conto di terzi**, viene aggiunta un'ipotesi che prevede una sanzione accessoria per tali imprese che, pur dovendo, non risultino iscritte all'Albo e commettano illeciti in materia di rifiuti.



- Fermo il reato di cui all'articolo 256, l'impresa che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi che, essendovi tenuta, non risulta iscritta all'Albo nazionale dei gestori ambientali e commette una violazione delle disposizioni di cui al Titolo VI della Parte quarta nell'ambito dell'attività di trasporto, è soggetta,
- alle sanzioni previste per la specifica violazione, alla sanzione accessoria della sospensione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 da quindici giorni a due mesi.
- In caso di reiterazione delle violazioni o di recidiva, si applica la sanzione accessoria della cancellazione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, con divieto di reinscrizione prima che siano trascorsi due anni”



ART 259 SPEDIZIONE ILLEGALE DI RIFIUTI (violazione norme sul transfrontaliero)

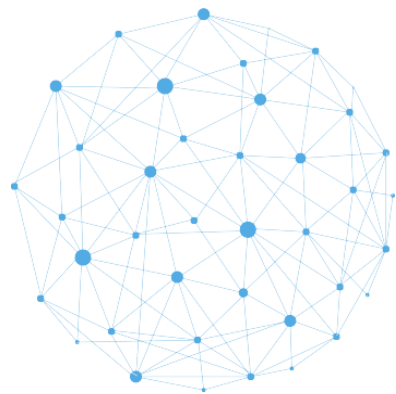
PRIMA

CONTRAVVENZIONE - dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a 2 anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

DELITTO

reclusione da 1 a 5 anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi

superando l'ambiguità che in passato generava confusione con il distinto reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 452-quaterdecies c.p. ed armonizzandolo con le disposizioni del nuovo Regolamento (UE) 2024/1157 in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti. La pena base è la **reclusione da 1 a 5 anni**, aumentata per i rifiuti pericolosi.



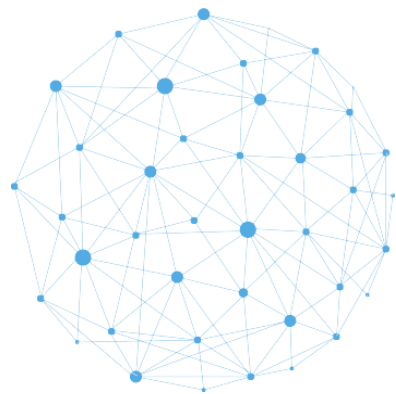
Art. 259 – bis – AGGRAVANTE DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA

Le pene rispettivamente previste dagli articoli **256, 256-bis e 259** **sono aumentate di un terzo** se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata

Art. 259 – ter – DELITTI COLPOSI IN MATERIA DI RIFIUTI

Se taluno dei fatti di cui agli **articoli 255- bis, 255-ter, 256 e 259** è commesso **per colpa**, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

nelle contravvenzioni basta la colpa (art. 42, c. 4 c.p.); ma ora 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono delitti; e i delitti richiedono dolo, salvo diversa previsione espressa. In attesa di chiarimenti legislativi o giurisprudenziali, gli operatori (forze di polizia, procure, ARPA, avvocati) stanno applicando il principio di: punibilità per colpa.

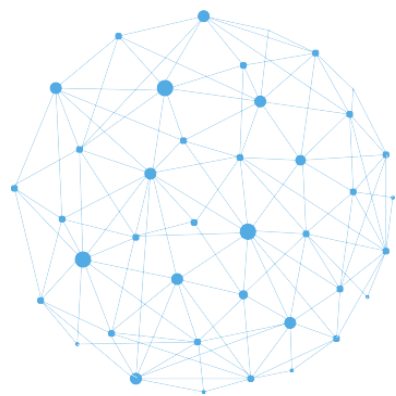


DELITTI COLPOSI IN MATERIA DI RIFIUTI : a quali condotte si applica?

- ✓ abbandono “speciale” di rifiuti non pericolosi (255-bis)
- ✓ abbandono di rifiuti pericolosi (255-ter)
- ✓ gestione non autorizzata (256, compresi discarica abusiva e aggravanti)
- ✓ spedizioni illegali (259)

Esempi:

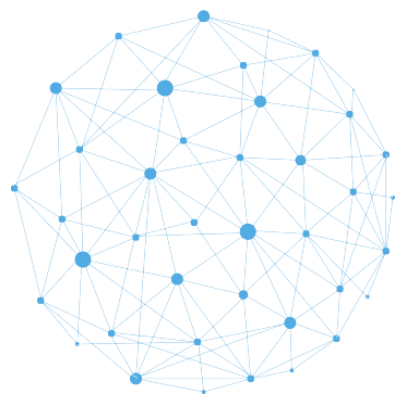
- ✓ il Responsabile Tecnico non controlla che il CER sia corretto;
- ✓ il titolare non verifica il rinnovo dell'autorizzazione;
- ✓ un impianto supera la quantità autorizzata per errore di pianificazione;
- ✓ un trasporto avviene senza FIR per negligenza;
- ✓ un confine dell'area autorizzata viene superato per disattenzione.



Gli illeciti relativi all'iscrizione al Rentri



Violazione	Descrizione	Sanzione (non pericolosi)	Sanzione (pericolosi)	Art. di legge
mancata o irregolare iscrizione al Rentri	Non iscrizione entro i termini del DM 59/2023	500 – 2.000 €	1.000 – 3.000 €	Art. 258, c.10 D.Lgs. 152/2006
Iscrizione tardiva (entro 60 giorni)	Riduzione prevista per sanatoria ritardata	1/3 della sanzione	1/3 della sanzione	Art. 258, c.11 D.Lgs. 152/2006
mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità definite	Dati dei registri o FIR digitali omessi o tardivi	500 – 2.000 €	1.000 – 3.000 €	Art. 258, c.10 D.Lgs. 152/2006
Errori rilevanti nei dati trasmessi	Errori che compromettono la tracciabilità	500 – 2.000 €	1.000 – 3.000 €	Art. 258, c.10 D.Lgs. 152/2006 (possibile rilievo penale)
Annotazioni formali non conformi	Errori formali nel registro	260 – 1.550 €	260 – 1.550 €	Art. 258, c.5 D.Lgs. 152/2006
Compilazione errata o incompleta del Registro di carico/scarico	Omissioni o registrazioni non conformi	2.000 – 10.000 €	10.000 – 30.000 €	Art. 258, c.4 D.Lgs. 152/2006
Trasmissione tardiva o errata dei FIR digitali (non operativo)	FIR digitale non inviato o errato	1.600 – 10.000 €	1.600 – 10.000 €	Art. 258, c.4 D.Lgs. 152/2006
Mancata vidimazione digitale FIR/Registri	Obbligo RENTRI non rispettato	260 – 1.550 €	260 – 1.550 €	Art. 258, c.5 D.Lgs. 152/2006
Trasporto senza FIR	FIR mancante durante il trasporto	1.600 – 10.000 €	1.600 – 10.000 € (più art. 483 c.p.)	Art. 258, c.4 D.Lgs.



Caso 1



Sanzioni assenza del RENTRI: Chi è l'ente competente a ricevere i verbali di illecito amministrativo?

La normativa RENTRI non introduce un nuovo ente accertatore né un nuovo destinatario dei verbali:

le violazioni RENTRI rientrano **nel sistema sanzionatorio previsto dall'art. 258 del D.Lgs. 152/2006** e la **Legge 689/1981**, che individuano:

1. Gli organi che effettuano il controllo e redigono il verbale possono essere:

- **ARPA/ARPAE** regionali
- **NOE – Carabinieri per la tutela ambientale**
- **Polizia Locale**
- **Regioni o Province**, se dotate di funzioni ispettive
- **Guardia di Finanza**, nei controlli collegati ai flussi documentali

2. Chi riceve il verbale e irroga la sanzione

Il verbale viene trasmesso all'**autorità amministrativa competente**, che nel caso delle violazioni ambientali previste nel TUA è generalmente:

La Provincia (autorità competente ai sensi della L. 689/1981) oppure, nelle regioni che hanno disciplinato diversamente, **La Regione** quale ente titolare della funzione sanzionatoria.

Il RENTRI viene espressamente collegato al sistema di sanzioni del D.Lgs. 152/2006

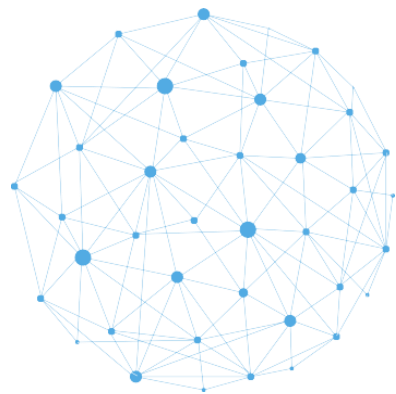
Mancata o irregolare iscrizione → sanzione amministrativa ex art. 258, c. 10

Mancata/incompleta trasmissione dei dati → art. 258, c. 10

L'art. 258 non attribuisce la competenza a un nuovo organo: quindi si applica la procedura della 689/1981 → competenza provinciale (o regionale).

Questo vale per tutte le violazioni dell'art. 258 del D.Lgs. 152/2006, comprese quelle relative al RENTRI (mancata iscrizione, omessa trasmissione dati, irregolarità nel registro digitale).

I verbali di illecito amministrativo relativi al RENTRI devono essere trasmessi alla Provincia quale autorità competente a ricevere, valutare e irrogare le sanzioni amministrative ai sensi della L. 689/1981 e dell'art. 258 del D.Lgs. 152/2006.



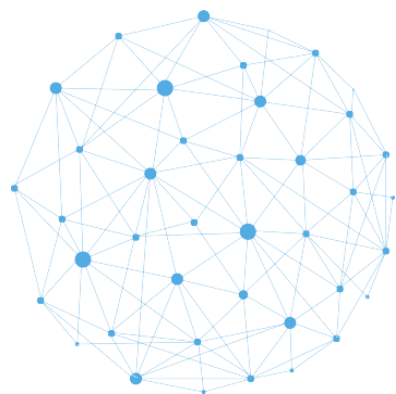
LE MODIFICHE AL D.lgs. 231/2001



D.L. 116 DEL 2025 *Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi* ha inciso in maniera significativa sulla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, intervenendo direttamente sull'art. 25- undecies in materia di reati ambientali.

Le principali novità possono essere ricondotte a tre profili fondamentali:

1. l'ampliamento del catalogo dei reati presupposto
2. l'aggiornamento di fattispecie criminose già contemplate nel decreto 231
3. la modifica dell'apparato sanzionatorio 231 a causa dell'inasprimento delle sanzioni pecuniarie e delle sanzioni interdittive

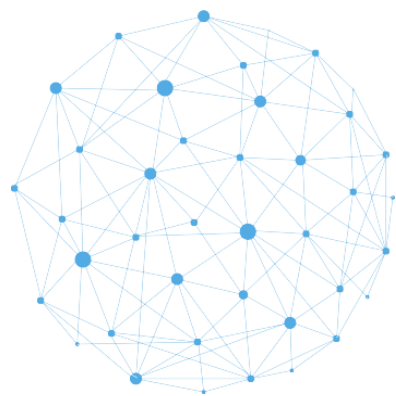


LE MODIFICHE AL D.lgs. 231/2001



La riforma ha aumentato significativamente il numero di quote per i reati ambientali più gravi già esistenti nel catalogo.

Reato Presupposto	Sanzione Pre-Riforma (Quote)	Sanzione Post-Riforma (Quote)
Inquinamento ambientale (Art. 452-bis c.p.)	250 – 600	400 – 600
Disastro ambientale (Art. 452-quater c.p.)	400 – 800	600 – 900
Traffico materiale alta radioattività (Art. 452-sexies c.p.)	250 – 600	Fino a 1.200
Attività organizzate traffico illecito rifiuti (Art. 452-quaterdecies c.p.)	300 – 500	400 – 800

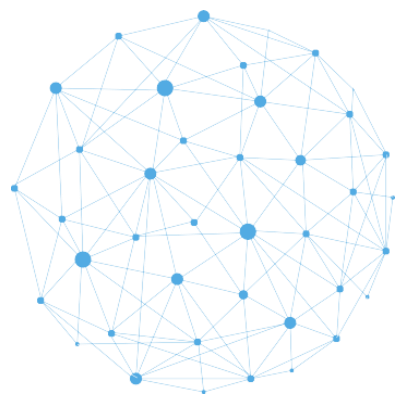


LE MODIFICHE AL D.lgs. 231/2001



Prima della riforma, queste fattispecie non comportavano responsabilità per l'ente ai sensi del D. Lgs. 231/01

Nuovo Reato Introdotto	Riferimento Normativo	Sanzione Post-Riforma (Quote)
Impedimento del controllo	Art. 452-septies c.p.	200 – 500
Omessa bonifica	Art. 452-terdecies c.p.	200 – 500
Combustione illecita di rifiuti	Art. 256-bis TUA	250 – 600
Abbandono di rifiuti (casi particolari)	Art. 255-bis e 255-ter TUA	150 – 250



LE MODIFICHE AL D.lgs. 231/2001



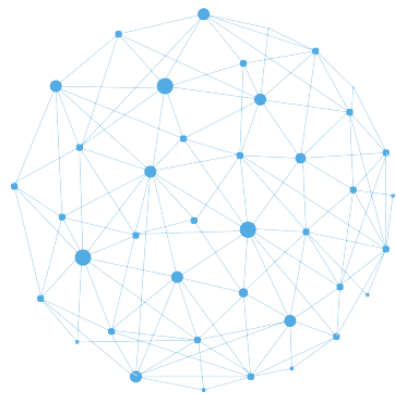
Particolare attenzione andrebbe prestata anche all'introduzione nel catalogo 231 delle seguenti ulteriori fattispecie in materia di rifiuti:

“abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari” e “abbandono di rifiuti pericolosi” (artt. 255-bis e 255-ter TUA). Il d.l. 116/2025 opera una profonda revisione della materia, trasformando l'abbandono di rifiuti da illecito amministrativo (o contravvenzionale) a **delitto**, anche qualora si tratti di rifiuti non pericolosi, laddove i casi particolari richiamati nell'art. 255-bis TUA siano integrati –

Qualora la condotta sia posta in essere **da titolari di imprese o responsabili di enti** le sanzioni sono aggravate. Di cruciale impatto operativo, per entrambe le previsioni, è la connessione con l'istituto del **deposito temporaneo** (art. 183, comma 1, lett. bb), TUA).

• *Il superamento dei limiti temporali e volumetrici previsti per il “deposito temporaneo prima della raccolta” dei rifiuti può integrare le fattispecie di cui sopra dando, ora, luogo anche alla responsabilità dell'ente ex d.lgs. 231/2001.*

“combustione illecita di rifiuti” (art. 256-bis del TUA). La norma, anch'essa elevata al rango di delitto e attratta nel perimetro della responsabilità 231, è volta a reprimere la prassi della c.d. "gestione termica" abusiva dei rifiuti. Si tratta di una fattispecie di **reato a condotta libera e di pericolo astratto**, che si distingue dal delitto comune di incendio (art. 423 c.p.), il quale richiede il sorgere di un pericolo per la pubblica incolumità. La sua introduzione nel catalogo mira a contrastare quelle condotte che, pur non raggiungendo la soglia del disastro ambientale (art. 452-quater c.p.), costituiscono una modalità particolarmente dannosa di smaltimento illegale, spesso finalizzata a una drastica riduzione dei costi aziendali.



LE MODIFICHE AL D.lgs. 231/2001



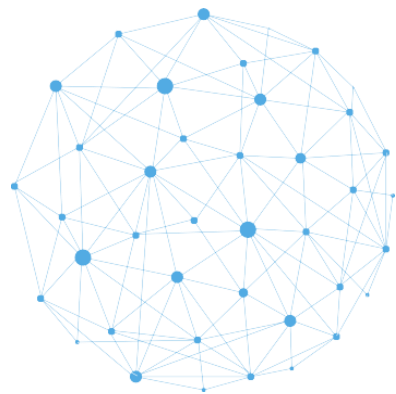
La riforma ha introdotto meccanismi di premialità per le aziende virtuose e ha esteso le misure interdittive.

- **Attenuante per Ripristino (Art. 25-undecies, comma 2-bis):** Introdotta una riduzione della sanzione pecuniaria **da 1/3 a 2/3** se l'ente provvede alla messa in sicurezza o bonifica prima dell'apertura del dibattimento.
- **Estensione Interdittive:** Le sanzioni interdittive (come il divieto di contrattare con la PA) sono state estese a quasi tutti i nuovi delitti introdotti, con durate che possono arrivare **fino a 2 anni**.
- **Responsabilità del Titolare:** Il decreto estende l'efficacia delle sanzioni interdittive anche al titolare dell'impresa per rafforzare l'effetto deterrente.

La revisione del comma 7 ARTICOLO 25-UNDECIES ha esteso e differenziato l'applicazione delle sanzioni interdittive: per i reati già previsti resta il limite massimo di 6 mesi, mentre per i nuovi reati ambientali (art. 256 TUA – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata, art. 256-bis TUA – Combustione illecita di rifiuti, art. 259 TUA – Traffico illecito di rifiuti) la durata può arrivare fino a 1 anno.

E' stato inoltre recepito quanto prima previsto dal comma 8, l'applicazione dell'interdizione definitiva quando l'ente o una sua unità organizzativa sia stabilmente utilizzato con lo scopo di agevolare la commissione di determinati reati.

Le ipotesi che comportano tale sanzione definitiva sono state ampliate: oltre all'art. 452- quaterdecies c.p. – Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti e all'art. 8 D. Lgs. 202/2007 – Inquinamento provocato da navi anche l'art. 452- bis c.p. – Inquinamento ambientale, l'art. 452- quater c.p. – Disastro ambientale, l'art. 452- sexies c.p. – Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, nonché gli artt. 256, 256- bis e 259 TUA



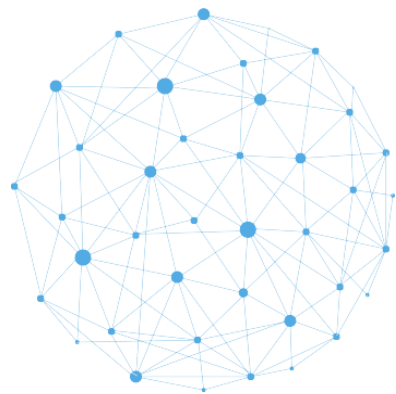
LE MODIFICHE AL D.lgs. 231/2001



Gli aggiornamenti richiesti ai modelli dovranno quindi tradursi in un rafforzamento sostanziale dei protocolli e delle procedure ambientali, prendendo a riferimento le best practices ormai consolidate nell'ambito dei sistemi di gestione ambientale (ispirati alla norma UNI EN ISO 14001 o agli standard ESG).

Occorre:

- mappare i nuovi rischi ambientali connessi alle attività aziendali e ai rapporti di filiera, individuando le aree di maggiore esposizione e definendo idonei presìdi di controllo;
- integrare procedure di controllo operativo relative alla gestione, al deposito, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti, garantendo la tracciabilità completa e la corretta documentazione di ogni fase del processo;
- formare periodicamente il personale, sia operativo che manageriale, sugli obblighi normativi, sulle responsabilità individuali e sui comportamenti virtuosi in materia ambientale, in un'ottica di diffusione della cultura della sostenibilità;
- prevedere sistemi di monitoraggio e audit interni, anche periodici, in grado di rilevare tempestivamente eventuali non conformità o anomalie nei processi, assicurando l'adozione di adeguate misure correttive;
- aggiornare il sistema disciplinare, includendo specifiche sanzioni interne in caso di violazione delle norme ambientali, dei protocolli o delle procedure aziendali di gestione, in coerenza con i principi di responsabilità e trasparenza organizzativa.



LE MODIFICHE AL D.lgs. 231/2001

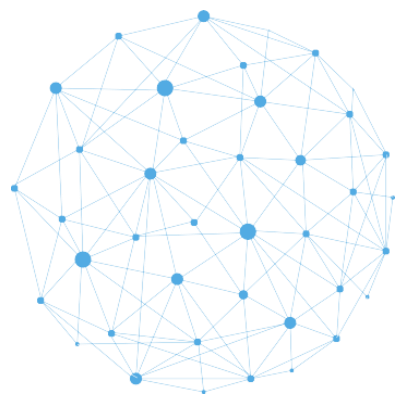


L'adeguamento dei modelli di organizzazione e gestione e delle relative procedure dovrà essere, effettivo e rigoroso in ragione anche dell'impostazione sempre più severa assunta dalla Giurisprudenza in materia di responsabilità degli enti per reati ambientali.

La giurisprudenza di legittimità ha ribadito una **lettura estensiva del concetto di “vantaggio” o “interesse” dell'ente ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/2001.**

«tale vantaggio può consistere anche in un mero risparmio di spesa, ad esempio nei costi di smaltimento o di trasporto, derivante dalla violazione delle regole ambientali o dall'omissione di procedure correttamente prescritte» **Sentenza n. 27669 del 28 luglio 2025, la III Sezione penale della Suprema Corte**

A ciò si aggiunge un rigore interpretativo, secondo cui anche una singola trasgressione può essere sufficiente a far scattare le conseguenze previste dal D.Lgs. 231/2001, senza che sia necessario un comportamento reiterato o sistematico. Tale orientamento evidenzia come la responsabilità dell'ente possa configurarsi anche in presenza di episodi isolati, se riconducibili a carenze organizzative o di controllo. **Sentenza n. 21034 della III Sezione Penale del 5/5/2022,**



Caso 2



Per gestire come rifiuti le merci invendute che però sono nel deposito del fornitore della logistica devo aprire UL e RENTRI?

La gestione di prodotti o beni che si trovano presso siti di soggetti terzi e che diventano rifiuti in questi siti, in quanto il proprietario del bene o del prodotto se ne vuole o deve disfarsene.

Opzione 1

Le istruzioni ministeriali distinguono chiaramente tra: rifiuti prodotti nell'unità locale, e rifiuti prodotti al di fuori dell'unità locale, con campi specifici da compilare nel registro.

Nel registro di carico registrare il rifiuto come:

Carico – Rifiuto prodotto fuori dall'unità locale (non barrando la casella “DT”, che è riservata al rifiuto prodotto in sede).

Nella parte relativa all'origine, indichi: “Rifiuto prodotto presso [indirizzo/identificazione del sito di terzi]”.

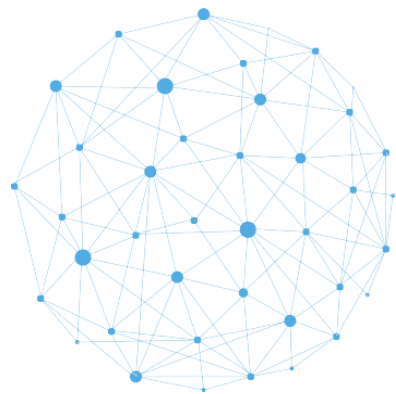
Documento	Cosa indicare
FIR – Sez. produttore	Produttore + <i>indirizzo del sito terzo come luogo di produzione</i>
Registro – Carico	“Rifiuto prodotto fuori unità locale” + indirizzo del sito terzo
Registro – Scarico	Collegamento al FIR
Deposito temporaneo	Avviene presso il sito terzo finché non avviene la presa in carico

Opzione 2

Nell'ambito del contratto tra produttore del bene/prodotto e l'operatore logistico/sito di terzi dove è ubicato il bene, viene chiaramente stabilito che il “produttore del rifiuto” è l'operatore logistico/sito di terzi in virtù dell'attività che il sito di terzi svolge, ad esempio, deposito, custodia, lavorazione conto terzi ecc.);

In base al contratto, l'operatore logistico/sito di terzi gestisce il bene/prodotto quando diventa rifiuto (per qualsivoglia motivo: indicazione del produttore del bene/prodotto o deterioramento del bene/prodotto durante il periodo di immagazzinamento);

Al momento di avvio del rifiuto a recupero/smaltimento, l'operatore logistico/sito di terzi compila e firma il FIR, impegnandosi ad inviare una copia della “quarta copia” del FIR al produttore in modo tale che possa utilizzarla anche a fini fiscali.



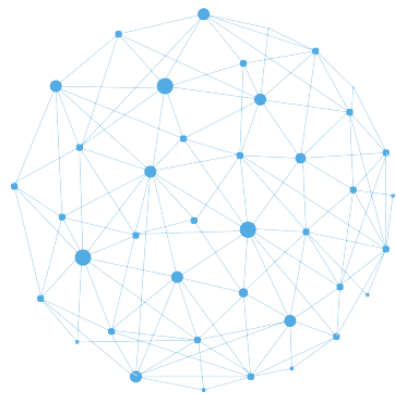
Governance e Prevenzione



La prevenzione del reato colposo → codice etico e politica aziendale
→ vigilanza

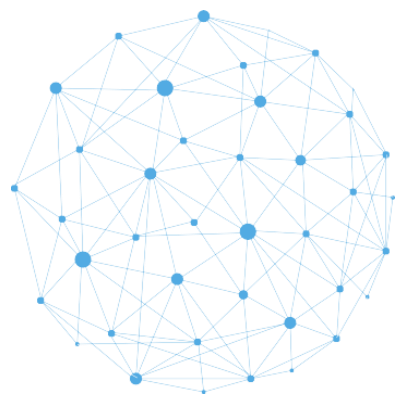
La vigilanza può essere realizzata in Azienda attraverso:

- la definizione di ruoli → compiti e responsabilità
- formazione → sviluppo di competenze
- procedure idonee → ruoli (cosa deve essere fatto e come)
- verifiche e aggiornamento



Quali strumenti pratici adottare per tutelarsi ?

- ✓ Modello Organizzativo 231
- ✓ Deleghe e responsabilità interne
- ✓ Contrattualistica con terzi
- ✓ Compliance documentale & RENTRI
- ✓ Audit e monitoraggi
- ✓ Formazione mirata



Modello Organizzativo 231



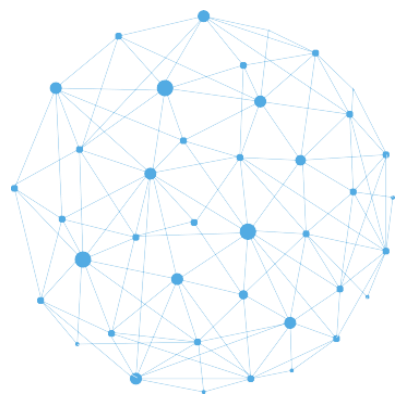
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi nel loro interesse o vantaggio. '

Non esiste un obbligo generale di legge per tutte le aziende di dotarsi di un Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01. Tuttavia, è altamente consigliato per le aziende che:

- ✓ Operano in settori a rischio;
- ✓ Partecipano a gare pubbliche o intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- ✓ Hanno una struttura complessa e numerosi dipendenti;
- ✓ Gestiscono attività particolarmente esposte al rischio di reati contemplati dalla normativa, come violazioni ambientali.

Cosa deve fare l'azienda per implementare un Modello Organizzativo

1. Analisi dei rischi → effettuare una mappatura dei processi aziendali e individuare le aree più esposte ai rischi di reato.
2. Redazione del Modello Organizzativo → reare un documento che definisca procedure, protocolli e meccanismi di controllo volti a prevenire comportamenti illeciti.
3. Codice Etico → un codice di condotta che rappresenti i valori e i principi guida dell'azienda.
4. Formazione del personale.
5. Nomina dell'Organismo di Vigilanza (OdV) → responsabile della supervisione dell'attuazione e dell'aggiornamento del modello.
6. Monitoraggio e aggiornamento → il modello deve essere costantemente verificato e aggiornato in base a modifiche normative o cambiamenti organizzativi.



La delega di funzioni



Delega di funzioni (mutuata dall'art. 16 D.Lgs. 81/2008 SSL)
a condizione che risultino configurabili alcuni requisiti:

- a) sia puntuale, espressa e con data certa
- b) esclusione di poteri residuali in capo al delegante;
- c) riguardi, oltre alle funzioni, anche i correlativi poteri decisionali e di spesa;
- d) Il delegato sia tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato allo svolgimento dei compiti affidatigli;
- e) il trasferimento delle funzioni sia giustificato dalle dimensioni o dalle esigenze organizzative dell'impresa;
- f) obbligo di alta vigilanza del delegante

Cosa deve fare l'azienda per implementare un sistema di deleghe

1. Fare un assesment della governance ambientale
2. Verificare autonomia organizzativa effettiva e spazi vuoti/sovrapposti
3. garantire segregazione funzioni
4. predisporre un "progetto deleghe"
5. Redigere delega efficace
6. garantire e tracciare la vigilanza

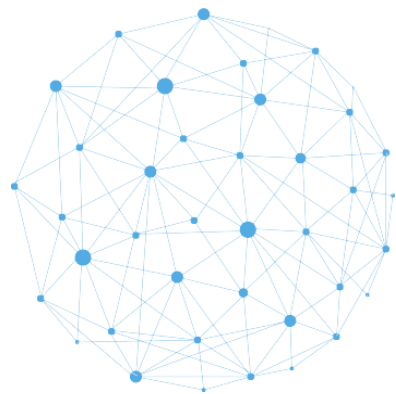
Attenzione agli ERRORI

Generica → nel caso in cui manchi la puntuale indicazione dei poteri

Generale → che svuoti il titolare dei poteri originari

Disgiunta → che comporti l'affidamento delle medesime attribuzioni a soggetti diversi

Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 12/09/2024, n. 42598



Contrattualistica con i terzi



Ai sensi dell'art. 188 TUA, il produttore o detentore di rifiuti conserva responsabilità fino all'avvenuto smaltimento o recupero conforme.

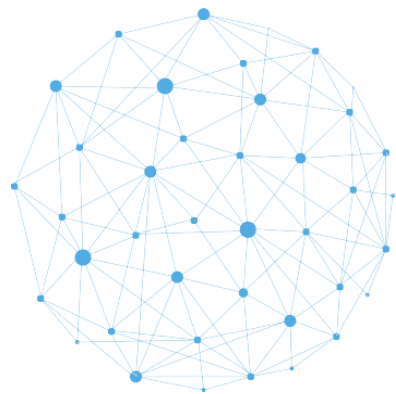
E' importante disciplinare nei contratti con trasportatori, intermediari e impianti clausole che garantiscano la **diligenza qualificata** del produttore.

I contratti devono prevedere clausole chiare ed efficaci:

- ✓ dichiarazione di possesso e mantenimento delle autorizzazioni;
- ✓ obbligo di informativa tempestiva su variazioni;
- ✓ diritto di audit su processi del terzo;
- ✓ manleva per violazioni normative;
- ✓ risoluzione automatica per perdita requisiti;
- ✓ obbligo di consegna FIR, registri e prova di destino finale.

Cosa deve fare l'azienda per implementare la contrattualistica:

1. Integrare clausole ambientali nei contratti di recupero/smaltimento/ trasporto e con fornitori
2. Mantenere archivio di autorizzazioni aggiornate e verbali di audit.
3. Prevedere penali o risoluzione automatica in caso di perdita dei requisiti autorizzativi
4. prevedere oneri di aggiornamento su modifiche /vicende del fornitore.



Audit – Monitoraggi – formazione per competenze



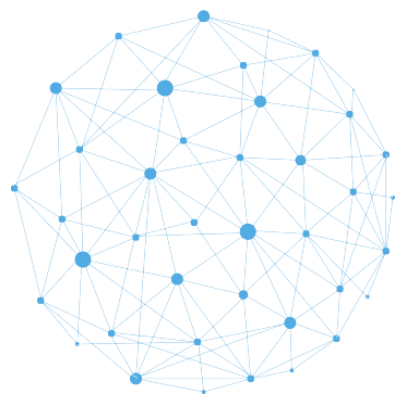
Il **principio di corresponsabilità** impone a tutti gli attori della filiera di assicurarsi della corretta gestione del rifiuto

Ne consegue un **dovere di vigilanza attiva** sulla filiera (la catena è lunga), verificando autorizzazioni, casellario, capacità e comportamenti.

Cosa deve fare l'azienda:

1. Analisi delle attività e funzioni a rischio (depositi temporanei, trasporti, cantieri)
2. Programmare diligence periodiche su trasportatori e impianti ma anche cantieri o depositi temporanei
3. Documentare controlli e audit in appositi report ambientali
4. Tradurre l'analisi di tali dati in scelte operative escludenti

Formazione obbligatoria e periodica sui principali istituti (es: classificazione, deposito temporaneo, tracciabilità etc) ma anche su EOW
Inserire la formazione ambientale nel piano annuale



Caso 3

Responsabilità specifiche per responsabili tecnici cat. 4, 5 e 8 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali



Le fonti principali che definiscono queste responsabilità sono:

Art. 12 del D.M. 3 giugno 2014 n. 120 (compiti e responsabilità del RT)

RT deve:

- ✓ assicurare la corretta organizzazione della gestione dei rifiuti dell'impresa;
- ✓ vigilare sul rispetto della normativa ambientale;
- ✓ operare in maniera effettiva e continuativa;
- ✓ avere idoneità tecnica attestata tramite verifiche iniziali e quinquennali

Le responsabilità operative per categoria (4, 5, 8) restano quelle già definite dalla Delibera

- ✓ coordinamento degli addetti;
- ✓ procedure per emergenze;
- ✓ controlli su mezzi, codici EER, documenti di trasporto;
- ✓ verifica autorizzazioni dei destinatari;
- ✓ vigilanza sulla filiera nei casi di intermediazione.

Delibera Comitato Nazionale ANGA n. 6/2025 (requisiti, ruolo, aggiornamento)

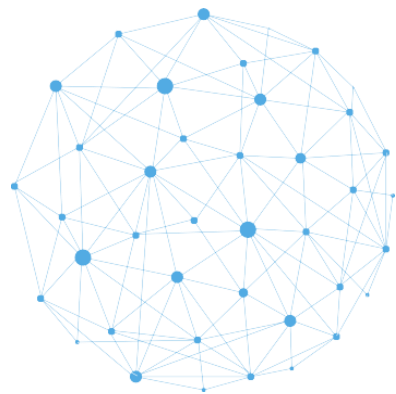
non modifica questi compiti direttamente, ma li rende più rigorosi perché:

- rafforza la qualificazione del RT
- aumenta la tracciabilità delle responsabilità
- impone aggiornamento costante e verifiche strutturate

L'Art. 12 del DM 120/2014 attribuisce al RT **una posizione di garanzia**, imponendo di: assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti;

- ✓ vigilare in maniera effettiva e continuativa. Il RT risponde dei reati ambientali connessi alla mala gestione dei rifiuti al pari del legale rappresentante.
- ✓ vigilanza del RT integra una responsabilità penale omissiva (art. 40 c.p.: "non impedire un evento equivale a cagionarlo").

Cassazione Penale, Sez. III, 18 aprile 2024, n. 16191



Caso 4

L'inosservanza di prescrizioni relative a rifiuti pericolosi, come si configura?

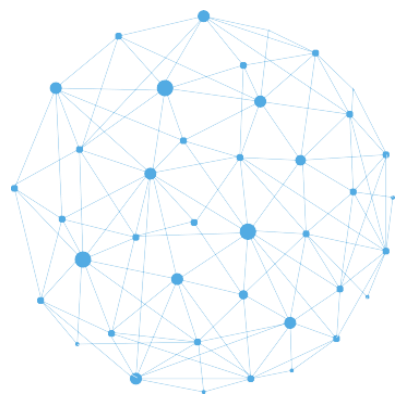
- ✓ La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni (AUA, AIA, Aut semplificata , ecc.), quando riguarda rifiuti pericolosi, è ora considerata reato delittuoso, punito con pena detentiva
- ✓ La violazione di prescrizioni può integrare:
- ✓ gestione non autorizzata (se la violazione svuota di fatto la validità dell'autorizzazione), oppure
- ✓ gestione in difformità da prescrizioni, che ora è equiparata – per gravità – a una condotta di gestione illecita in caso di rifiuti pericolosi.

Dopo la riforma:

- Se la violazione riguarda rifiuti pericolosi, la pena aumenta automaticamente.
- Molte fattispecie prima sanzionate solo con ammende ora prevedono reclusione da 1 a 3 anni e oltre, a seconda della condotta.

Il legislatore ha voluto rendere più severa la reazione ordinamentale perché i rifiuti pericolosi costituiscono rischio più elevato per salute e ambiente.





Caso 5

Si chiede se sia rilevabile una responsabilità dell'impianto di destino di un rifiuto in merito ad informazioni non direttamente riscontrabili quali: la corretta iscrizione al Rentri del produttore, la classificazione e la provenienza (urbano/speciale).

- ✓ L'impianto ha l'obbligo di verificare solo ciò che è oggettivamente riscontrabile, ovvero:
- ✓ Verifiche obbligatorie e direttamente riscontrabili
- ✓ Validità della propria autorizzazione e rispetto dei propri limiti (quantitativi, codici CER, operazioni autorizzate)
- ✓ Corrispondenza dei codici CER ricevuti con quelli autorizzati.
- ✓ Capacità autorizzata non superata, per evitare responsabilità condivisa (Cass. Pen. 33144/2024)
- ✓ Coerenza formale del FIR / documento di conferimento.
- ✓ Non esiste un obbligo esplicito di verificare dati che non sono materialmente accessibili all'impianto.

Quando l'impianto può essere chiamato a rispondere?

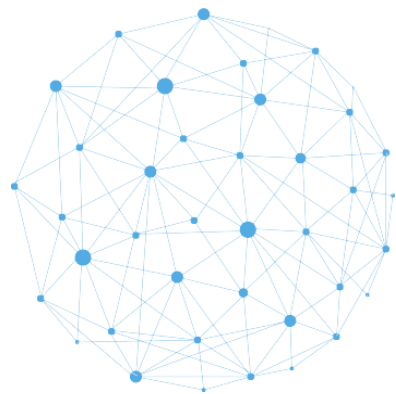
Responsabilità sussiste solo se:

- accetta rifiuti **non autorizzati** (CER non ammessi, quantità oltre i limiti);
- la documentazione presenta **incongruenze evidenti** ignorate deliberatamente;
- contribuisce alla "mala gestione" (es. accumuli oltre capacità – Cass. Pen. 33144/2024).

NON sussiste se:

- l'informazione è **non verificabile** (RENTRI del produttore, natura giuridica del rifiuto, provenienza se diversa da quella indicata ecc.),
- non ha mezzi né titolo per accedere ai dati del produttore,
- si limita a gestire quanto dichiarato nel FIR e compatibile con la sua autorizzazione.





Caso5



"Dato che l'area esterna di un Ospedale è un area aperta al passaggio del pubblico e quindi potrebbe essere considerata un area privata ad uso pubblico, vista la definizione di rifiuti urbani indicata all'art.183, comma b-ter, punto 4 del D.Lgs. 152/06, è possibile considerare i rifiuti abbandonati nell'area esterna ospedaliera come rifiuti urbani e quindi da smaltire tramite il gestore del servizio pubblico di raccolta rifiuti urbani, indipendentemente dalla loro natura (ad es. rifiuti pericolosi)?"

*L'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 definisce "rifiuti urbani" includendo:
"i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico"*

La dottrina giuridica chiarisce che:

- ✓ i rifiuti abbandonati su aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico sono classificati come rifiuti urbani, ciò vale anche quando i rifiuti sono speciali,
- ✓ l'unica condizione è che l'autore dell'abbandono sia ignoto.

Il Ministero della Transizione Ecologica (circolare 14 maggio 2021, n. 51657) conferma che: anche i rifiuti da costruzione/demolizione abbandonati su aree pubbliche o private ad uso pubblico sono considerati "urbani" ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b-ter, n. 4.



CONTATTI:

formazione@ecocerved.it

info@ecocamere.it